



*Comando Logistico dell'Esercito
Comando Commissariato
Scuola di Commissariato*



*Fondazione Villaggio dei Ragazzi
"Don Salvatore D'Angelo"*

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**Comando Logistico dell'Esercito
Comando Commissariato
Scuola di Commissariato**

e

**Fondazione Villaggio dei Ragazzi
"Don Salvatore D'Angelo"**

per

*collaborazione istituzionale per la realizzazione di
iniziative congiunte di formazione*

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Scuola di Commissariato dell'Esercito con sede in Maddaloni (CE) alla via Carrarone n. 76, rappresentata dal Comandante, Brig. Gen. Sandro CORRADI

E

Fondazione Villaggio dei Ragazzi "Don Salvatore D'Angelo" con sede in Maddaloni (CE) alla Piazza Matteotti, 8 (Cod.Fisc.: **80005090610**), rappresentata dal Commissario Straordinario, avv. Antonio CARADONNA

di seguito congiuntamente indicate come "le Parti";

PREMESSO CHE

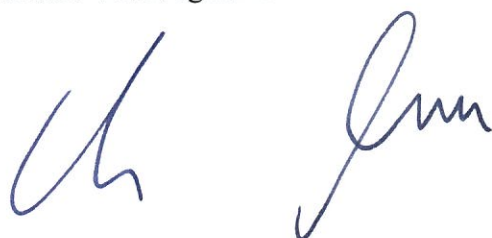
1. La Scuola di Commissariato dell'Esercito (di seguito "SCUCOM"), con sede in Maddaloni (CE), opera per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento del personale militare in materia di amministrazione, gestione logistica e *procurement*;
2. La Fondazione Villaggio dei ragazzi "Don Salvatore D'Angelo" (di seguito "FONDAZIONE"), con sede in Maddaloni (CE), è un'istituzione di formazione scolastica la cui offerta formativa si articola su:
 - **Istituto Tecnico Industriale**, con l'indirizzo di studio in Elettronica ed Elettrotecnica e in Meccatronica ed Energia;
 - **Istituto Tecnico Aeronautico**, che prepara in Conduzione del mezzo aereo;
 - **Liceo Linguistico**, con l'insegnamento di diverse lingue tra Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Arabo e Cinese;
 - **Istituto Professionale Alberghiero**, che presenta l'indirizzo in enogastronomia, in accoglienza turistica e in servizi di sala e vendita;
3. Le Parti riconoscono l'importanza della collaborazione interistituzionale per il miglioramento delle competenze formative nell'ambito delle materie di comune interesse;
4. L'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto)

Il presente Protocollo d'Intesa disciplina la collaborazione tra SCUCOM e FONDAZIONE per la realizzazione di iniziative congiunte di formazione nel settore linguistico correlato alla logistica militare, al fine di specializzare il personale militare impiegato nel settore vettovagliamento.



Art. 2
(Ambiti di collaborazione)

Le Parti collaboreranno nei seguenti ambiti:

- Co-progettazione e realizzazione di corsi specialistici di lingua inglese ed araba per il personale della Difesa, impiegato nel settore vettovagliamento;
- Organizzazione di seminari, *workshop* e convegni su tematiche linguistiche correlate al settore di impiego;
- Scambio di esperti e docenti per attività di docenza e tutoraggio;
- Accesso a infrastrutture e piattaforme *e-learning*, per il supporto allo svolgimento delle attività formative;
- Attività di monitoraggio e valutazione dell'impatto formativo sui partecipanti;
- Ogni altra attività di natura culturale individuata d'intesa tra il Comandante della SCUCOM e il Coordinatore Didattico della FONDAZIONE.

Art. 3
(Modalità di attuazione)

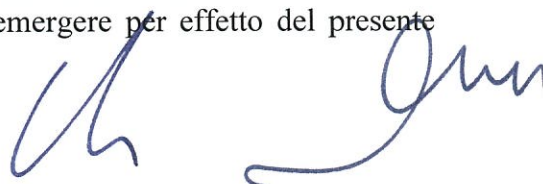
1. Le iniziative formative, saranno progettate congiuntamente e dovranno essere svolte in presenza.
2. Saranno effettuati due corsi, uno di lingua inglese l'altro di lingua araba della durata complessiva di n. 60 periodi (trenta periodi a corso).
3. Il Coordinatore Didattico della FONDAZIONE, di concerto con il Comandante della SCUCOM, individuerà il responsabile didattico dell'attività formativa di cui trattasi.
4. Le Parti si impegnano a favorire l'eventuale riconoscimento dei crediti formativi per le attività svolte.

Art. 4
(Obblighi delle Parti)

1. SCUCOM si impegna a:
 - Co-progettare con la Fondazione percorsi formativi nei settori di comune interesse;
 - Fornire il supporto organizzativo, logistico e informatico necessario per lo svolgimento delle attività;
 - Individuare e selezionare i partecipanti alle attività formative;
 - Mettere a disposizione proprie strutture per le attività didattiche e seminariali, nonché eventuali docenti, militari e civili, che ritiene opportuno prevedere nei percorsi formativi.
2. FONDAZIONE si impegna a:
 - Co-progettare e realizzare i moduli formativi, mettendo a disposizione docenti qualificati nei vari settori di interesse, nonché mettere a disposizione eventuali percorsi formativi già previsti nella propria offerta formativa;
 - Supportare la certificazione delle competenze acquisite dai partecipanti, qualora previsto;
 - Promuovere la collaborazione accademica e la ricerca su tematiche di comune interesse.

Articolo 5
(Oneri finanziari)

1. Dall'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa non devono derivare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio delle Parti.
2. Il compenso spettante ai docenti della FONDAZIONE sarà corrisposto secondo le modalità ed i limiti previsti dal Decreto Interministeriale Tesoro-Difesa del 20 ottobre 1998.
3. Eventuali costi aggiuntivi o oneri finanziari, che dovessero emergere per effetto del presente accordo, saranno di volta in volta concordati tra le Parti.



Art. 6
(Durata e rinnovo)

Il presente Protocollo ha durata biennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato con accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Protocollo d'Intesa con un preavviso scritto di almeno 60 giorni.

Art. 7
(Modifiche e risoluzione delle controversie)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo dovranno essere concordate per iscritto tra le parti. In caso di controversie, le parti si impegnano a risolverle in via amichevole.

Art. 8
(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato, si farà riferimento alla normativa vigente.

Art. 9
(Clausola finale)

Il presente accordo è redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti, e entra in vigore dalla data della sottoscrizione.

Articolo 10
(Sottoscrizione)

Il presente Protocollo Operativo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

**SCUOLA DI COMMISSARIATO
DELL'ESERCITO ITALIANO**
Brig. Gen. Sandro CORRADI

FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI

"Don Salvatore D'ANGELO"
avv. Antonio CARADONNA